
Ordinanza sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA)

Modifica del ...

Avamprogetto del 17 luglio 2015

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 18a capoversi 1 e 3 della legge federale del 1° luglio 1966¹ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

ordina:

I

L'ordinanza del 15 giugno 2001² sui siti di riproduzione degli anfibi è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM».

Art. 1 cpv. 3

³ La descrizione degli oggetti è parte integrante della presente ordinanza, pur essendo oggetto di una pubblicazione separata.

Art. 4 **Pubblicazione**

¹ La descrizione degli oggetti non è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) (art. 5 cpv. 1 della legge del 18 giugno 2004³ sulle pubblicazioni ufficiali). Essa è accessibile gratuitamente in forma elettronica⁴.

² L'Inventario dei siti di riproduzione degli anfibi può essere consultato gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e i servizi cantonali competenti.

¹ RS **451**

² RS **451.34**

³ RS **170.512**

⁴ www.bafu.admin.ch > Temi > Zone protette

II

¹ Gli allegati 1, 2 e 4 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.*

² L'allegato 3 è abrogato.

III

La modifica dell'inventario e dei perimetri può essere consultata in forma elettronica sul sito Internet dell'UFAM⁵.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione

La cancelliera della Confederazione

* Queste versioni non sono contenute nei documenti previsti per l'indagine conoscitiva. I cambiamenti dell'inventario proposti sono accessibili sul seguente sito:

www.bafu.admin.ch/revisione-biop.

⁵ www.bafu.admin.ch > Temi > Zone protette